

I punti della legge



Arriva la prima definizione legislativa

Entra per la prima volta nell'ordinamento italiano una definizione di legge puntuale del cyberbullismo introducendo la possibilità di violenza per vie telematiche. Per bullismo telematico si intende ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica. Nel caso di questa legge è necessario che questi comportamenti siano realizzati contro i minori.

Nella definizione rientrano i comportamenti che rappresentano un abuso e la diffusione di contenuti online (anche riferiti a un familiare) per isolare il minore mediante un abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



In ogni scuola un insegnante anti-prepotenti

In ogni scuola si individuerà tra i professori un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Il Ministero dell'Istruzione ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet. Collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Ammonimento da parte del questore

Il cyberbullo avrà lo stesso trattamento di uno stalker. Verranno innanzitutto ammoniti i responsabili di ingiurie, diffamazioni, minacce o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia. L'ammonimento arriverà in modo formale dal questore che inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento dopo il compimento dei 18 anni. E se non si ripetono gli abusi, dopo i 18 anni non ci sono conseguenze.

Soddisfatto Antonello Soro, presidente dell'autorità Garante per la privacy: «Ci impegneremo a svolgere - con la responsabilità che a tale alto compito si addice - l'importante funzione di garanzia assegnataci dalla legge».

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Oscuramento delle offese via Internet

I minori che hanno meno di 14 anni possono sporgere denuncia se ritengono di essere vittima di denunce ma solo attraverso i genitori. Se invece chi ritiene di essere vittima di un episodio di cyberbullismo ha più di 14 anni può chiedere anche direttamente, senza l'intervento di un adulto, al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi anche al Garante della privacy che interviene direttamente e ha anche una scadenza: entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Ampliati i fondi per la Polizia

Il capitolo dei fondi in questo tipo di provvedimenti è sempre piuttosto difficile, spesso rappresenta un limite all'effettiva adozione degli strumenti di contrasto e prevenzione. Il Parlamento ha stabilito che debbano essere ampliate le risorse destinate alla Polizia postale specializzata nella tutela dei minori sul web. Tuttavia non vengono ancora definite delle cifre specifiche.

Inoltre, viene costituito un tavolo tecnico interministeriale permanente per il contrasto al fenomeno. Qui verrà creato un piano d'azione integrato e verrà realizzata una banca dati per monitorare l'andamento dei casi di cyberbullismo. Sarà coordinato dal Miur con la partecipazione dei Garanti dell'Infanzia, dell'Agcom e del Garante per la protezione dei dati personali.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Provvedimento rivolto solo ai minori

Limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo ai maggiorenni, è stato questo per due anni il vero nodo della legge. Il testo originario (elaborato dalla senatrice del Pd, Elena Ferrari) si limitava solo ai minorenni ma la Camera in seconda lettura lo ha modificato, allargandolo agli over 18. La legge varata dalla Camera circoscrive il raggio d'azione ai minorenni e conferma l'ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo della Camera che alle misure educative affiancava anche strumenti di natura penale. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che era presente nella versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI